



Newsletter N. 03 di Marzo 2018

[Vedi la presentazione](#)

[Visualizza la brochure](#)

BENVENUTO ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI

“Sappiamo tutto sui minatori, sui ladri, sui ragazzi di vita, ma sui chimici sappiamo pochissimo: nessuno se ne è mai occupato. Eppure l’arte del chimico contiene spunti e stimoli che meriterebbero di essere conosciuti ... Ho la tentazione di fare dei racconti proprio sul mio mestiere”

(Primo Levi)

È con la riflessione di un insigne Collega nato quando ancora non era stato promulgato il Regio Decreto 842 del 1° marzo 1928, che istituiva la veste formale alla nostra professione di Chimici, che vorrei salutare il nostro “Ordine” proprio nell’anno in cui avrebbe spento la sua novantesima candelina.



È un commiato dovuto e voluto in questo delicato momento di fase transitoria che traghetta la nostra professione in una nuova dimensione, quella sancita dal “Decreto Lorenzin” che ci ha inserito nell’ambito delle c.d. “professioni sanitarie” dando vita alla “Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici”.

È con questo saluto che da chimico ribadisco l’impegno sempre profuso per l’accrescimento e l’istituzionalità della nostra professione, con l’unico rammarico, stante la disdicevole situazione in cui verte attualmente l’Ordine di Roma di non poter organizzare – come ormai da tradizione – un adeguato Convegno Annuale di Buon Compleanno e contestuale saluto.

È cosa nota che il Decreto sia in attesa del Regolamento attuativo per prendere la sua ultima forma, ma molti sembrano essere i vantaggi per noi iscritti all’Albo, a cominciare dall’obbligo di iscrizione che sarà imprescindibile per tutti coloro che

“...in forma individuale, associata o societaria, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgeranno attività professionale di Chimico e/o Fisico”

Overo il Ricercatore, il Professore e il dipendente pubblico restano esentati dall’obbligo, ma senza iscrizione non potranno più svolgere nessuna attività di formazione, di consulenza o peritale, nemmeno per Tribunali e/o Procure.

Ed era ora!!!

Non è possibile, imbattersi quotidianamente in sedicenti "Esperti Chimici" ausiliari di magistrati che benché - nella migliore delle ipotesi - laureati in Chimica NON possono *ex lege* qualificarsi come CHIMICO non essendo iscritti all'Ordine Professionale, commettendo ripetutamente abuso di professione con conseguente elusione del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza EPAP.

Come non è possibile sostenere ulteriormente la concorrenza sleale di quegli accademici o ricercatori che nell'ambito di strutture pubbliche, con strumenti di proprietà dello Stato Italiano, avvalendosi di manodopera gratuita redigono impunemente relazioni e consulenze da vendersi sul libero mercato.

Fabrizio Martinelli

IL (FALSO) PROBLEMA DELLA ECOTOSSICITÀ - HP14

È noto ormai a tutti che il Regolamento UE 1357/2014 non riporta i necessari riferimenti tecnici per quanto attiene i criteri da adottare per l'attribuzione della caratteristica di pericolo "ecotossico" (HP14) ai rifiuti, problematica che negli ultimi anni è stata gestita in modo differente nei diversi Paesi Membri, ed in particolare in Italia in modo differente da Regione a Regione (forse era meglio dire da Procura a Procura), e nell'ambito di ogni Regione da un Laboratorio di Analisi all'altro (Pubblico o Privato che fosse).

Il problema sarà finalmente superato dal prossimo 5 luglio 2018 quando scadrà il **termine ultimo per la piena (ed univoca) applicazione** del Regolamento UE 997/2017 che modifica ancora una volta l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Sostanzialmente il nuovo [Regolamento 2017/997](#), che introduce il concetto di valore di soglia anche alla caratteristica di ecotossicità, riporta i criteri per la classificazione del rifiuto con HP14 considerando la composizione delle sostanze presenti, in base alla rispettiva classificazione di ecotossico ai sensi del CLP.

Non è propriamente esatto, quindi, e come troppo spesso sentiamo dire, che si eliminano i fattori moltiplicativi: i fattori M restano invariati per la classificazione delle sostanze secondo i criteri del CLP, mentre solo per la classificazione del rifiuto vengono di fatto "inglobati" nel nuovo criterio di valutazione, basato sulla sommatoria di sostanze a loro volta classificate ecotossiche.

Sostanzialmente la nota tabella di correlazione tra il Reg. 1357/2014/UE e il Reg. 1272/08/UE alla luce del Regolamento UE 997/2017 si integra come segue:

Caratteristiche di pericolo Regolamento 1357/2014/UE	Indicazioni di pericolo Regolamento 1272/08/UE	Metodi di valutazione e limiti di Concentrazione	
HP14	Ecotossico	H420	≥ 0,1 %
		H400	≥ 25 %
		100*H410 + 10*H411 + H412	≥ 25 %
		H410 + H411 + H412 + H413	≥ 25 %

Il vero problema (che in realtà vedremo rappresentare un falso problema) è come comportarsi fino ad allora essendo nel frattempo entrato a pieno regime, già dallo scorso 1 Marzo 2018 il Reg. UE 1179/2016 che rappresenta il IX Adeguamento APT del CLP, il quale, al pari degli altri adeguamenti, propone un aggiornamento dell'allegato VI del CLP inserendo la classificazione armonizzata (ovvero condivisa tra gli stati membri) di alcune sostanze, tra cui quella dei composti del rame (dotati dei famosi fattori M) spesso presenti nella composizione merceologica dei rifiuti.

Preliminarmente diciamo che il Regolamento 1179/2016 è relativo alle sostanze pericolose in generale, e solo indirettamente, se letto in combinato disposto con il Regolamento (UE) 1357/2014, è anche cogente nella attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Il ché, intanto significa che **il Regolamento UE 1179/2016 non modifica nulla** se nel nostro rifiuto non sono presenti le sostanze con una nuova o modificata classificazione armonizzata.

Per intenderci non è la prima volta che viene emanato un *addendum* al CLP, ma mai è stato sollevato tanto clamore, così come mai nessuno fino ad oggi si era scandalizzato della presenza di questi fantomatici **fattori M**, previsti sin dalla prima stesura del Regolamento CLP (correva l'anno 2008) e parallelamente introdotti in ADR con l'emendamento 2011 al capitolo 2.2.9.1.10.4.6.4 per l'attribuzione dei codici di classificazione M6 e M7 della Classe 9.

Eventualmente un reale problemino relativo al Regolamento 1179/2016 è dovuto al fatto che esiste una discrepanza significativa tra la versione in inglese e quella in italiano relativamente al considerando (5) in merito all'applicazione del fattore M per i composti del Rame ai fini della classificazione delle miscele per quanto concerne la tossicità acquatica a lungo termine (i.e. cronica), **ma a questo ha risposto il Ministero dell'Ambiente**, in data 28 febbraio 2018, con nota 3222/18 in cui ritiene di poter aderire al parere espresso dall'ECHA secondo cui l'uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame.

In conclusione avendo preliminarmente chiarito che sostanze non classificate ecotossiche secondo i criteri CLP non possono *sic et simpliciter* diventare rifiuto ecotossico senza eventualmente una evidenza analitica prioritaria quale i saggi di tossicità, specifichiamo che il Regolamento UE 2017/997 non abroga o annulla o modifica minimamente il Regolamento 1179/2016 in quanto quest'ultimo integra il CLP che come è noto stabilisce i criteri per la classificazione delle sostanze, e non dei rifiuti

Il Regolamento UE 2017/997, che integra il Regolamento UE 1357/2014, viceversa si applica ai rifiuti (e non alle sostanze) ed **è entrato in vigore** il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che è avvenuta **lo scorso 14 giugno 2017** (GU dell'Unione Europea n. L150). Questo Regolamento dovrà, altresì, essere applicato obbligatoriamente ed univocamente in tutti i paesi dell'Unione, stralciando ogni altra possibile disposizione locale dal prossimo 5 luglio 2018.

Con grande anticipo, ed una volta tanto con pieno tempismo, **in Italia è vigente il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91**, convertito in legge dalla Legge 123 del 3 agosto 2017, che all'Art. 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti, recita:

“La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017”

AMBIENTE

[Il Reato dei Casalesi lascia il TUA e prende residenza nel Codice Penale](#)

Con l'allegato D. Lgs. 21/2018 dal prossimo 6 aprile 2018 la fattispecie delittuosa di traffico illecito di rifiuti viene espunta dal D.lgs. 152/2006 (art. 260, abrogato dall'art. 7 della novella) ed approda nel nuovo articolo 452-quaterdecies del Codice Penale, in forza di quanto dall'articolo 3 del D.Lgs. 21/2018.

Apparentemente niente cambia da un punto di vista testuale.

Contestualmente viene disposto il coordinamento del testo dell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

AMBIENTE E SICUREZZA

[Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#)

Emanata il 15 marzo 2018 una Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Nel documento sono richiamati alcuni importanti concetti già ampiamente definiti nell'ambito delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti.

L'emanazione del documento è strettamente connessa con i numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni per l'incolumità degli abitanti delle aree circostanti.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

[Benvenuta ISO 45.001](#)

Pubblicata la nuova Norma ISO 45.001 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La nuova norma sostituisce ed "archivia" definitivamente lo standard BS OHSAS 18001.

La struttura dello standard è praticamente allineata, con le dovute necessarie peculiarità, con quella dei più noti e diffusi standard per la gestione della qualità (ISO 9001) e ambientale (ISO 14001) in edizione 2015.

In linea con le normative europee di settore, molto più spazio, rispetto al modello precedente, sarà dedicato alla partecipazione e consultazione dei lavoratori in occasione dello sviluppo del sistema di gestione.

La gerarchia dei controlli per ridurre i rischi si basa sulle solite azioni di eliminazione del pericolo

a) sostituzione con processi, operazioni, materiali o attrezzature meno pericolosi

b) utilizzazione di controlli ingegneristici e riorganizzando il lavoro

c) impiego di controlli amministrativi, compresa la formazione

d) utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

A cui si aggiunge

e) la pianificazione e gestione dei cambiamenti di attrezzature, lay-out, gestionali

f) la gestione corretta di acquisti, delle attività esternalizzate ed il controllo degli appaltatori

CALENDARIO CORSI

Disponibile sul [portale LA.IN.](#) la nuova offerta formativa, che comprende

29 corsi per Gestori della Sicurezza in Azienda, di cui 11 erogabili anche via FAD

23 corsi ufficiali per la formazione dei lavoratori, di cui 8 erogabili anche via FAD

15 corsi monografici su rischi specifici adattabili ad ogni esigenza aziendale

37 corsi di abilitazione per utilizzo di attrezzature speciali

OFFERTA DEL MESE

Come noto il progetto "LA.IN. 2.0" è interamente finalizzato alla tutela delle aziende clienti. È per questo che con l'iniziativa l'Offerta del mese si propone periodicamente un servizio a costi agevolati.

Sono proposte nel corso dell'anno consulenze gratuite ed Audit specialistici su argomenti specifici quali ad esempio il ciclo dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, la gestione delle acque, l'aderenza ai Regolamenti REACH e CLP oppure servizi analitici a prezzi ridotti.

Questo mese si propone una **Perizia Acustica Ambientale diurna** per la verifica della conformità delle emissioni sonore derivanti da tutte le sorgenti di rumore presenti presso il sito oggetto di indagine, ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio circostante.

La relazione tecnica sarà redatta nel rispetto dei criteri di cui all'art.8 comma 2 della legge 447/1995 e D.P.R. 227/11 artt. 1 e 4, commi 1 e 2, da parte di tecnico abilitato con qualifica di "Tecnico competente in acustica ambientale" secondo quanto previsto dalla Legge del 26 Ottobre 1995 n° 447.

L'indagine è comprensiva di:

- a) Campionamento, gestione ed elaborazione automatica dei rilievi con Fonometro Integratore ed Analizzatore Real-Time a 8 canali SINUS GmbH modello SOUNDBOOK MK II con filtri a banda di ottava e 1/3 d'ottava, per misure, registrazione, analisi e monitoraggio di rumore e vibrazioni
- b) Elaborazione del dato con i seguenti programmi di gestione ed elaborazione:
 - Software "SAMURAI" di controllo dell'unità di analisi SoundBook, operativo in ambiente Windows XP professional, dedicato alla gestione delle modalità di analisi, impostazione grafica, interfaccia utente, memorizzazione dati, post-analisi, playback e supporto modalità Tablet-PC

- Software di elaborazione dati “Noise & Vibration Works”, comprensivo di moduli dedicati alla zonizzazione del territorio e previsionali

c) Relazione Tecnica finale comprendente i seguenti grafici analitici del rumore ambientale:

- la Time History con confronto dei valori di $Leq(A)$ progressivo
- Il Sonogramma elaborato sulla TH Spectrum
- la TH Spectrum elaborata sui minimi in 1/3 d'ottava per identificazione toni puri
- le tracce Fast, Slow, Impulse nel tempo per il riconoscimento degli impulsi



d) Documentazione grafica e fotografica per ciascuna postazione di misura come da modello a lato.

Ad un costo di soli 480,00 € per tutti gli ordini ricevuti entro il 30 Aprile.

(per attività con massimo 6 punti di misura, escluse spese vive di trasferta se ad oltre 100 Km. di distanza, oltre IVA)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email a news@lainsrl.it

[Laboratori Integrati S.r.l. Via Nettunense n° 139, 04011 Aprilia \(LT\) – T/F 06 92727973](http://www.lainsrl.it)